



Luigi



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uselta del 20/08/2014
nr. 9006756
Circolaria L.6.4. Fano. 59 - 2012
01-00-00

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Mario Angelo Giovanni Carta
- Gruppo Partito Sardo d'Azione

e p.c. > Ufficio di Presidenza



Oggetto: Interrogazione n. 115/A sulla concessione degli spazi finanziari ai comuni colpiti dall'alluvione del 18 novembre 2013. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 1720 del 6 agosto 2014 inviata dall'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.


Con i migliori saluti.

Il Vice Presidente

(Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio)

Raffaele Paci

Raffaele Paci



SA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈOTTU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO ENTRATE

Interrogazione n.118/A, concessione spazi finanziari ai comuni colpiti dall'alluvione del 18 novembre 2013. Osservazioni

Con riferimento al terzo punto dell'interrogazione, si fa presente che la LR n.16/2010, in attuazione dell'articolo 77 ter, comma 11 del D.L. n.112/2008, disciplina il patto di stabilità territoriale regionale. In particolare, secondo il disposto della legge richiamata, la Regione può ridefinire gli obiettivi dei singoli enti locali, che ne facciano richiesta:

- effettuando le opportune compensazioni tra enti locali ("patto orizzontale")
- incrementando la capacità di spesa complessiva di comuni e province, tramite la cessione di quote del proprio obiettivo programmatico ("patto verticale").

La legge regionale, all'articolo 3, elenca inoltre, in ordine di priorità, le esigenze degli enti alle quali dare maggior rilevanza nella valutazione di rideterminazione degli spazi finanziari. Tra queste, al punto 4, sono indicati anche "interventi legati a situazioni di emergenza, di cui non è già prevista l'esclusione ai sensi della normativa statale vigente".

Si reputa pertanto che le richieste dei comuni colpiti dall'alluvione e non agevolati dalla normativa statale possano essere accolte in sede di attivazione del patto territoriale.

Si segnala tuttavia una criticità, con riferimento ai termini entro i quali il disposto della legge regionale può essere attivato.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 6 della legge regionale, nella sua formulazione originale, prevedeva che i comuni trasmettessero le richieste alla Regione (Assessorato Enti locali) entro il 30 settembre di ogni anno. Tale norma è stata impugnata dal Mef, in quanto incompatibile con i termini previsti dalla normativa nazionale e in particolare dall'articolo 1, commi 140 (patto verticale) e 142 della legge 220/2010 (patto regionale orizzontale), che, alla data del ricorso, erano fissati al 30 giugno di ogni anno.

Tali termini sono stati successivamente modificati dalla normativa nazionale e attualmente sono fissati rispettivamente al 1 marzo e al 31 ottobre.

La Corte costituzionale ha accolto il ricorso del Mef e dichiarato incostituzionale la norma regionale, richiamando esplicitamente solo il secondo dei due termini sopra riportati, quello entro il quale gli enti locali comunicano alle regioni le esigenze ai fini del patto regionale orizzontale (compensazioni tra comuni), attualmente fissato al 31 ottobre.

Tuttavia la Corte dichiara in via generale che "non è consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica" in quanto si creerebbero "difficoltà operative e incompletezza della visione d'insieme, indispensabile perché si consegua l'obiettivo del mantenimento dei saldi di finanza pubblica".

Da tali affermazioni di principio si deduce che anche il termine per la cessione di spazi finanziari della Regione agli enti locali debba essere allineato con le scadenze previste dallo Stato.

In conclusione mentre è indubbio che la Regione sia nei termini per l'attivazione delle disposizioni della LR 16/10, con riferimento alle rimodulazioni dell'obiettivo tra enti locali, si reputa che l'attivazione del patto verticale, oltre i termini previsti dalla normativa statale, non sia conforme alla sentenza richiamata.

Si segnala tuttavia che nel protocollo sottoscritto il 21 luglio, il Ministro dell'economia e delle finanze si è impegnato a concedere la riapertura dei termini per l'attivazione del patto verticale, come più volte richiesto dalle regioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Giuliana Manis

V.Tagliagambe resp. settore FFP 070/6064731